

PROT. N. [COME DA SEGNAZIONE DI PROTOCOLLO]

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO

per l'appalto della rivendita generi di monopolio n. **21** con annessa ricevitoria del lotto **FO0804** nel Comune di **FORLI'(FC)** già ubicata in Viale dell'Appennino n. 5.

Il giorno **29/11/2023** alle ore 14.00 presso la sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sita in **Via Riva Reno, 68** davanti al Direttore o a persona da lui designata, si terrà la pubblica gara ai sensi degli artt. 25 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, 51 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 1074 del 14 ottobre 1958 e 1 lettera a) della legge n. 384 del 23 luglio 1980 per l'appalto della rivendita n. **21** con annessa ricevitoria del lotto **FO0804** nel Comune di **FORLI' (FC)**. La zona nella quale deve essere ubicato l'esercizio è così delimitata: **Comune di FORLI' (FC)-: Tutti i locali commerciali astrattamente idonei ubicati in Viale dell'Appennino dal civico n. 5 al civico n. 27 (solo numeri dispari).**

L'asta avrà luogo ad unico incanto, ad offerta segreta, con la forma di cui agli artt. 73 (lett. B) e 75 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modifiche.

I - Oggetto, durata e condizioni dell'appalto

L'aggiudicatario è autorizzato alla vendita al pubblico dei generi di monopolio e alla raccolta delle giocate del lotto nel locale stabilito quale sede della rivendita. L'appalto avrà la durata di anni nove decorrenti dal primo del mese successivo alla data del decreto di approvazione del contratto ovvero dalla data di rilascio della gerenza provvisoria. Gli obblighi ed i diritti dell'appaltatore sono contenuti nel Capitolato d'oneri depositato, per cognizione degli interessati, presso il deposito fiscale locale di **Ravenna – Via Narsete n. 37** e presso l'Agenzia appaltante. Il reddito a tabacchi e lotto conseguito dalla rivendita e della ricevitoria del lotto nell'ultimo esercizio finanziario di intero funzionamento (**2022**) è stato rispettivamente di € 18.605,12 (eurodiciottomilaseicentocinque/12) e di € 5.014,16 (eurocinquemilaquattordici/16) per un totale complessivo di € **23.619,28 (euroventitremilaseicentodiciannove/28).**

II - Aggiudicazione

L'appalto della rivendita sarà aggiudicato a chi avrà offerto la somma di denaro più elevata, da corrispondersi in un' unica soluzione all'atto del conferimento, contenuta entro i limiti (minimo e massimo) fissati dall'Amministrazione mediante scheda segreta sigillata, da aprirsi al momento della gara, ai sensi dell'art. 75 del citato Regolamento n. 827/1924. Le offerte superiori al massimo o inferiori al minimo contenuti nella scheda segreta non sono valide. Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta. Ove la migliore offerta risulti presentata da due o più concorrenti, la scelta dell'aggiudicazione avrà luogo a termini dell'art. 77 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato n. 827/1924. L'aggiudicazione dell'appalto ha luogo ad unico incanto anche quando vi sia una sola offerta.

III - Norme per partecipare alla gara

Per partecipare alla gara ciascun concorrente deve, nel giorno e nell'ora suindicati, presentare in piego chiuso l'offerta redatta su carta da bollo, conforme al modello riportato in calce al presente avviso, debitamente da lui sottoscritta, ed in piego separato la ricevuta del bonifico di € **1.180,96**(euomillecentottanta/96) rilasciata dalla Banca dell'offerente, che attesta la costituzione del deposito cauzionale provvisorio presso la tesoreria della Banca d'Italia.

Per consentire la costituzione di un deposito cauzionale tramite bonifico, la Banca d'Italia ha istituito appositi IBAN dedicati, a livello regionale. Al fine di assicurare la tracciabilità del versamento nell'intero iter di gestione del deposito, è indispensabile che la disposizione di bonifico consenta l'individuazione dell'offerente, dell'Amministrazione cauzionata e dell'oggetto /finalità del deposito stesso. Pertanto è necessario quindi riportare nella causale del bonifico, oltre che cognome e nome o ragione sociale nonché codice fiscale del depositante la seguente dicitura: **"Deposito cauzionale provvisorio per la pasta pubblica della rivendita di generi di Monopolio n. 21 con annessa ricevitoria del lotto FO0804 nel Comune di Forli, a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – codice IPA: AVH911 Codice id versamento: AstaRiv21Forli"**.

Il deposito provvisorio non deve essere contenuto nella stessa busta in cui è inserita l'offerta, ma va tenuto separato in quanto ne viene verificata la regolarità al momento della presentazione e non al momento dell'apertura della busta contenente l'offerta.

L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'Amministrazione all'atto del conferimento.

L'offerta deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione del concorrente che, ove risulti aggiudicatario, egli potrà disporre del locale in cui intende far funzionare l'esercizio, precisandone l'ubicazione con la via ed il numero civico o, in mancanza di quest'ultimo, con altre indicazioni atte ad individuarlo esattamente senza possibilità di equivoci. Qualora il locale proposto sia ubicato all'interno di un centro commerciale, occorre indicare nell'offerta, oltre all'indirizzo e numero civico, il numero del box che lo contraddistingue dagli altri locali all'interno del centro commerciale o altre indicazioni atte ad individuarlo senza possibilità di equivoci. In mancanza di tale elemento, sarà necessario allegare all'offerta, una planimetria della struttura che evidenzia il locale proposto. Si avvisa fin d'ora che mancando tale elemento identificativo, l'offerta sarà considerata nulla. Si avverte a questo proposito che il locale deve trovarsi nella zona indicata dal presente avviso, (l'area è posta ad una distanza superiore a **250 metri** dalle più vicine rivendite già esistenti nella zona), e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità alla pubblica via (salvo si trovi all'interno di un centro commerciale) e condizioni igieniche tali da rendere idoneo l'impianto della rivendita. Ai sensi della circolare n. 09/61500 del 16 maggio 1996 e successive

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 – Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005

modificazioni, è concessa la facoltà di modificare l'indicazione del locale proposto, sempre nel limite della zona prescritta, nel termine di trenta giorni previsto dal bando per la dimostrazione della relativa disponibilità. Inoltre, l'offerta deve contenere la dichiarazione che l'offerente non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti degli artt. 6 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 o nella situazione di cui all'art. 5 della legge n. 384 del 23 luglio 1980, nonché di essere a conoscenza che a seguito dell'aggiudicazione della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei Monopoli presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica e che si impegna a rimuovere, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della citata legge n. 1293/1957. Non è valida l'offerta condizionata, né quella riferentesi ad offerta di altri concorrenti. L'offerta deve essere presentata all'atto della gara personalmente dall'offerente o da persona munita di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante. Non è ammessa la presentazione dell'offerta all'atto della gara fatta da qualsiasi altra persona comunque incaricata dall'offerente. Ciascun procuratore può rappresentare solo un concorrente. Il procuratore di un concorrente non può intervenire alla gara anche come partecipante in nome proprio e viceversa. I concorrenti ed i procuratori devono presentarsi alla gara muniti di valido documento di riconoscimento. L'offerta può anche essere inviata a questo Ufficio, a rischio del concorrente, per mezzo della posta o di terze persone, ma per essere valida deve pervenire non più tardi del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta. Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo. La busta contenente l'offerta, in tal caso, deve essere sigillata e deve portare all'esterno in modo chiaro l'indicazione: "Offerta per l'appalto della rivendita n. **21 con annessa Ricevitoria del lotto FO0804 in FORLÌ (FC) Asta del 29/11/2023**". Detta busta dev'essere racchiusa, assieme alla ricevuta di deposito, in altra busta da inoltrare al seguente indirizzo: "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Sede di Bologna - **Via Riva Reno, 68, 40122 BOLOGNA**". Non sono ammesse offerte per persone da nominare. Ai partecipanti alla gara che non risultino aggiudicatari sarà, seduta stante, svincolato il deposito provvisorio eseguito. Il deposito provvisorio costituito dall'aggiudicatario sarà svincolato dopo la regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti di cui al paragrafo V del presente avviso.

IV - Esclusione dalla gara

Non può partecipare alla gara chi si trovi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 ovvero nella situazione contemplata dall'art.5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980.

V - Adempimenti successivi all'aggiudicazione

L'aggiudicatario, entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione, dovrà esibire:

a) Patto comprovante la piena disponibilità del locale e propriamente:

1) se trattasi di locazione: contratto di locazione, debitamente registrato, del locale designato. Il contratto deve decorrere almeno dalla data di scadenza del termine sopraindicato; 2) se trattasi di sublocazione: contratto di sublocazione, debitamente registrato, unitamente al contratto di locazione originario; 3) se trattasi di proprietà: il certificato catastale rilasciato dall'Amministrazione finanziaria ovvero copia autenticata dell'atto costitutivo del diritto di proprietà, nonché, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena disponibilità del locale designato;

b) Documento comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione di € 930,26 (euro novecentotrenta/26) - rilasciato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato -, pari a 1/20 del reddito a tabacchi conseguito dalla rivendita nell'anno 2022. Su detto documento dovrà essere riportata la seguente causale di versamento : "A favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a garanzia degli obblighi contrattuali derivanti al Sig. (cognome e nome, luogo e data di nascita) dal contratto a trattativa privata e dai successivi contratti che il medesimo stipulerà con la predetta Agenzia per l'appalto della rivendita (indicare il numero e il comune dove ha sede la rivendita) estensibile all'operato di chi, debitamente autorizzato, lo sostituirà nella gestione della rivendita stessa". In alternativa dovrà essere prestata a garanzia dell'intero importo, fidejussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito o assicurativa, rilasciata da Compagnia di Assicurazione, iscritta nell'elenco, pubblicato dall'ISVAP, delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni per l'intero importo.;

c) Cauzione ai sensi dell'art.7, comma 4, della legge n.85/90, di importo pari a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), così come rideterminato dall'art. 5 del D.D. del 3 agosto 2012, che deve essere fornita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, intestata alla S.V. e vincolata in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –Sede di Bologna. La cauzione è dovuta a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione per le ricevitorie lotto, dovrà rimanere valida sino a liberazione da parte dell'Ente garantito e dovrà contenere la precisazione che il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, sarà eseguito dalla Società a semplice richiesta dell'Ente garantito e senza eccezione alcuna entro il termine di giorni 5 dalla data di ricezione della denuncia di inadempimento avanzata dall'Ente medesimo, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la Società assicuratrice non godrà della preventiva escussione dei concessionari e dei contraenti. La fidejussione dovrà coprire tutto il periodo di vigenza contrattuale e dunque avere decorrenza e scadenza coincidenti con quelle del contratto garantito e prevedere che il relativo importo, come sopra stabilito, vari - per ogni esercizio successivo - in relazione al variare del reddito della ricevitoria, in modo che risulti commisurato ogni anno all'ammontare medio delle riscossioni di due settimane, conseguito nell'anno precedente, arrotondato ai successivi euro 500,00, ed in ogni caso non inferiore ad euro 1.000,00. Nel secondo anno di esercizio, la ricevitoria di recente istituzione dovrà essere garantita per un importo minimo di € 5.164,57 (euro cinquemilacentosessantaquattro/57), qualora nel primo anno di esercizio essa non abbia funzionato per l'intero anno. La suddetta cauzione può essere prestata dalla S.V. anche collettivamente e solidalmente con altri concessionari del gioco del lotto, in misura ridotta ad un ventesimo dell'importo suddetto; in questo caso lo Scrittore rimetterà la relativa polizza alla Direzione Giochi di questa Agenzia ai fini della valutazione della congruità in rapporto alla garanzia delle obbligazioni contrattuali dei ricevitori interessati. Da quest'ultima valutazione sono escluse le cauzioni collettive e solidali

prestate mediante polizza di assicurazione fidejussoria E.CO.MA.P., rilasciata dalla Zurich Insurance Company S.A., e Assotabaccai, rilasciata dalla Unipol S.p.a., a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora, pertanto, la S.V. intenda avvalersi di tale opportunità, dovrà presentare dichiarazione rilasciata da una delle citate Società attestante l'importo della cauzione prestata e i termini di validità della stessa.

d) Polizza assicurativa di € 625,00 (euro seicentoventicinque/00) a favore della S.V., ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 85/90, per la copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendio, che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto (l'allegato riporta l'esempio di oggetto della polizza assicurativa di tale natura e dovrà essere preso come riferimento). Tale polizza assicurativa può essere prestata anche in forma collettiva con altri ricevitori del gioco del lotto. Inoltre, considerato che la S.V. è destinataria dell'indennizzo dovuto per il verificarsi dell'evento coperto dalla polizza, si ricorda che, fermo restando l'obbligo di stipulare la citata assicurazione, dovrà comunque integralmente versare quanto risulta dagli estratti conto settimanali, indipendentemente dall'esito e dall'entità del risarcimento ottenuto.

e) la ricevuta comprovante il versamento della somma offerta. Tale versamento dovrà essere effettuato a mezzo modello F24 Accise/monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione.

f) attestazione di pagamento di € 1.291,14, quale contributo una tantum per l'attivazione di ogni terminale lotto installato così come previsto dall'art. 41 della legge n. 388 del 23.12.2000 (legge finanziaria). Tale versamento dovrà essere effettuato mezzo modello F24 Accise/monopoli, codice tributo "5377";

g) entro sei mesi successivi all'aggiudicazione farà pervenire all'Ufficio dei Monopoli competente il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78.

All'atto dell'aggiudicazione o entro il termine assegnatagli da questo Ufficio l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto per la gestione della rivendita e annessa ricevitoria del lotto, obbligandosi alla stretta osservanza delle norme contenute nella Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 1074 del 14 ottobre 1958, nella Legge n. 384 del 23 luglio 1980, nel Capitolo d'oneri per l'appalto delle .

VI - Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese occorse per gli incanti e la definitiva aggiudicazione, nonché, quelle inerenti al contratto, compresa l'imposta di registro . Gli importi di tali spese debbono essere versati, dall'appaltatore, entro 5 giorni dalla data di stipulazione del contratto. Il versamento dell'imposta di registro dovrà essere effettuato a mezzo mod. F23, mentre le rimanenti spese a mezzo mod. F24/Accise. Gli attestati dei versamenti devono essere consegnati all'Ufficio per essere allegati al contratto.

VII - Decadenza

L'aggiudicatario decadrà dall'assegnazione della rivendita qualora:

a) le dichiarazioni fatte nell'offerta risultino in tutto o in parte non vere, oppure egli non provveda agli adempimenti di cui al paragrafo V nel termine stabilito o rinunci all'aggiudicazione o comunque non ottemperi a tutti gli obblighi e condizioni stabiliti dall'Amministrazione ovvero, anche prima dell'approvazione del contratto o dell'immissione in servizio, venga a trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957. Nelle ipotesi sopra contemplate l'Amministrazione provvederà all'incameramento dell'intero deposito cauzionale effettuato per la partecipazione alla gara o di quello costituito per il conferimento dell'appalto;

b) il locale indicato nell'offerta non sia riconosciuto, a discrezionale giudizio di questo Ufficio, idoneo per lo svolgimento del servizio o si trovi a distanza inferiore a quella stabilita nel paragrafo III dalle più vicine rivendite;

c) trovandosi in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 egli non provveda a rimuovere tali incompatibilità nel termine assegnato da questo Ufficio;

d) sussistono violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili.

In tutti questi casi l'Amministrazione ha sempre diritto di rivalersi delle spese sostenute con prelevamento sul deposito provvisorio eseguito, senza bisogno di costituzione in mora o di altra formalità, salvo l'esercizio, contro l'inadempimento, di quelle azioni che competono per legge ai fini del rimborso di quanto non sia dato di recuperare;

d) nei sei mesi successivi all'avvenuta aggiudicazione non depositi all'Ufficio Regionale competente il certificato di idoneità professionale conseguito ai sensi dell'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78.

Bologna, *[come da signature da protocollo]*

Il Dirigente dell'Ufficio
Mirko Fleres
Firmato digitalmente

“Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico in bollo, entro 30 giorni dalla notifica, all' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT VI - Emilia Romagna e Marche – Ufficio Affari Generali – via Marconi 34 – 40122 Bologna – pec: dir.emiliaromagna-marche@pec.adm.gov.it, oppure ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna”.

MODELLO DELL'OFFERTA (da riprodurre su carta da bollo)

Io sottoscritto (cognome e nome, nato a, il, residente a, via, n., c.f.) mi impegno ad assumere in appalto, per nove anni, l'esercizio della rivendita generi di monopolio n. 21 con annessa ricevitoria del lotto FO0804 in FORLI' (FC) sotto la stretta osservanza delle condizioni fissate dall'avviso d'asta, obbligandomi al pagamento in una unica soluzione, all'atto del conferimento, della somma di € (Euro).

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità:

- che in caso di aggiudicazione potrò disporre del locale sito in via n., del Comune di ove intendo ubicare la rivendita suindicata
- di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957⁽¹⁾ o nella situazione di cui all'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980⁽²⁾, obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18⁽³⁾ della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957.
- che non sussistono violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili;
- che sussistono violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili per le quali sussiste un piano di rateizzazione approvato dall'ente di riscossione per un importo di € (si allega piano di rientro rateale dal debito)
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei Monopoli presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

FIRMA

⁽¹⁾ Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale; 2) non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delle Comunità Europee; 3) sia inabilitato o interdetto; 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso; 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose; 6) abbia riportato condanne: a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta; 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino; 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato; 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestione o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

⁽³⁾ Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui; 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.